

Disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile auto e rischi diversi parco veicoli.

Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara.

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire al Comune di Trieste – Servizio Appalti e Contratti – tramite il Protocollo generale – Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 – 34121 Trieste, con qualsiasi mezzo la loro offerta, redatta in lingua italiana, contenuta in plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da consegnare entro il termine fissato nel bando di gara, e recante oltre all'indicazione del soggetto mittente la seguente scritta:

“OFFERTA PER LA GARA PER IL SERVIZIO DI COPERTURA
ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E RISCHI
DIVERSI PARCO VEICOLI”

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.

MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA:

Il plico dovrà contenere le seguenti due buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

BUSTA A: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta "A" - "Documentazione amministrativa".

In detto plico dovranno essere inclusi i seguenti documenti:

1) PER TUTTI I CONCORRENTI:

A) la garanzia pari all'importo di Euro 3.400,00 (tremilaquattrocento e zero centesimi), sotto forma di cauzione o di fidejussione, riducibile del 50%, pari ad Euro 1.700,00 (millesettecento e zero centesimi) in caso di possesso da parte del concorrente della certificazione di sistema di qualità, come stabilito dall'art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; la garanzia può essere ulteriormente ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del decreto sopraccitato. In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di riduzione la certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs 50/2016, la garanzia può altresì essere ridotta del 50%, pari ad Euro 1.700,00, nel caso in cui il concorrente sia una micro impresa, piccola o media impresa o in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), D.Lgs 50/2016. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% legata alla certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. In caso di riduzione l'operatore economico dovrà auto certificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la qualità di micro impresa, piccola o media impresa.

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. aa), D.Lgs 50/2016, la qualità di micro impresa, piccola o media impresa ricorre quando:

- micro impresa (meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);

- piccola impresa (meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro);

- media impresa (meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

La cauzione può essere costituita in contanti, mediante produzione della ricevuta rilasciata dalla Unicredit Banca S.p.A. – Divisione CRTrieste – Tesoreria Comunale, comprovante l'avvenuto versamento dell'importo suddetto oppure con bonifico o in assegni circolari intestati al Comune di Trieste. Il bonifico bancario, con causale “garanzia provvisoria per partecipazione gara d'appalto servizio di copertura assicurativa responsabilità civile auto e rischi diversi parco veicoli”, va effettuato sul seguente conto corrente bancario: UNICREDIT S.p.A. – Tesoreria Comunale - Cod. IBAN IT44S0200802230000001170836.

La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste.

La garanzia può inoltre essere costituita con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di cauzione assicurativa si precisa che le imprese partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che si trovino tra loro nella situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

B) l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto, che potrà essere contenuto nelle clausole della garanzia di cui sopra oppure potrà essere reso con atto separato; tale impegno è comunque necessario, con ogni modalità di presentazione della garanzia (cauzione o fidejussione). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1936 del codice civile, il fideiussore è quel soggetto che garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui di conseguenza non sarà sufficiente una semplice dichiarazione di impegno da parte del medesimo concorrente.

L'impegno del fideiussore non è richiesto nel caso in cui il concorrente sia una micro impresa, piccola o media impresa o in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), D. Lgs 50/2016.

La Stazione Appaltante, nell'atto in cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, mentre il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito al concorrente aggiudicatario allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 del D. lgs. 50/2016.

C) la comprova dell'avvenuto versamento della contribuzione di Euro 20,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, riferita alla presente gara (CIG n°

7153515353), da effettuare con le seguenti modalità:

- on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare, quale comprova dell’avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale quale comprova dell’avvenuto pagamento.

Gli operatori economici esteri potranno effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, con le modalità indicate al punto 2.3 delle “Istruzioni relative alle contribuzioni” collegandosi sul sito <http://www.avcp.it>.

D) la dichiarazione del soggetto partecipante, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore indicante:

- il nominativo, le generalità e la residenza del Titolare (per le Ditte individuali);
- i nominativi, le generalità e la residenza dei soci (per le società in nome collettivo);
- i nominativi, le generalità e la residenza dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice);

- i nominativi, le generalità e la residenza del socio unico/del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per le altre Società o consorzio), degli institori e dei procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

- i nominativi, le generalità e la residenza dei direttori tecnici (se esistenti);

- i nominativi, le generalità e la residenza dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

ed attestante:

1. la capacità del dichiarante di impegnare il soggetto partecipante;

2. l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato per le attività oggetto del servizio e il possesso di un margine di solvibilità minimo pari all'1,5 per cento;

(eventuale) la qualità di micro impresa, piccola o media impresa ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera aa), D. Lgs. 50/2016;

3. l'iscrizione agli enti previdenziali indicandone la sede, il codice ditta (INAIL) e il numero di matricola azienda (INPS);

4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi, previste dall'articolo 80, comma 1 lettere a), b), b - bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, e comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), f - bis), f - ter), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 50/2016;

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50/2016.

(in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)

5. di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti indicati nel disciplinare di gara

(oppure)

5. di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

- a) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;
- c) dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:

- attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

- attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;

d) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Relativamente alla dichiarazione ex art. 80 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016

6. che non ci sono soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando oppure che sono cessati dalla carica, nel medesimo periodo, i seguenti soggetti.....(indicare nominativi, generalità e residenza);

oppure

6. (se pertinente) di essere a conoscenza che i seguenti soggetti cessati.....non si trovano nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del dichiarante, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 dovrà essere resa dai singoli soggetti cessati;

oppure

6. (se pertinente) che i seguenti soggetti cessati.....sono stati condannati per i reati indicati all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, producendo, a comprova, la relativa documentazione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per tutti i soggetti cessati dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5 lettera i)

del D. lgs. n. 50/2016

7. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e che tale situazione in ottemperanza alla legge può essere certificata da (indicare Ufficio competente)

oppure

7. di non essere tenuto al rispetto delle suddette norme in quanto.....;

Relativamente alla dichiarazione da rendere ai sensi dell'art. 80 comma 5

lettera m) del D. lgs. n. 50/2016

8. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure

8. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente

oppure

8. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

9. che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

oppure

9. che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il

termine ultimo di presentazione dell'offerta;

10. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. lgs. n. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali, per conto della stessa Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);

(per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. Black Lists, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001)

11. di essere in possesso, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/2010) dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2010.

Si precisa che:

- a pena di esclusione, le attestazioni di cui sopra, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a pena di esclusione, le attestazioni di cui sopra, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

12. di aver svolto con buon esito servizi analoghi presso enti pubblici e/o privati nell'arco dell'ultimo triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del bando per un valore complessivo almeno pari ad Euro 200.000,00 con l'indicazione dei relativi riferimenti (arco temporale, descrizione attività, indicazione dei committenti e dei

relativi importi).

La dichiarazione del possesso di tali requisiti può altresì essere resa dal concorrente attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato

A. “Dichiarazione a corredo dell'offerta”.

Il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

E) la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 80 comma 1, lettere a), b), b - bis), b - ter), c), d), e), f), g), e comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l) del D. Lgs. 50/2016, accompagnata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta dai Direttori Tecnici e dal titolare (se impresa individuale), dai Direttori Tecnici e dai soci (se società in nome collettivo), dai Direttori Tecnici e dai soci accomandatari (se società in accomandita semplice), dai Direttori Tecnici e dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo o dal socio unico persona fisica/dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se altre Società o consorzio) e dagli institori e dai procuratori generali o speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, o dal legale rappresentante del soggetto partecipante per conto degli stessi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Per tutti i soggetti indicati nella lettera E) dovranno, inoltre, essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, ivi comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione, con esclusione dei reati

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa nonché delle condanne revocate e di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Si evidenzia in proposito che la riabilitazione del condannato e l'estinzione del reato, per essere rilevanti in sede di gara d'appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione.

Con riferimento alle attestazioni di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4, 5 , del D. Lgs. 50/2016, i concorrenti potranno limitarsi anche a rendere le previste dichiarazioni con riferimento puntuale ai casi previsti dalla norma di legge senza indicazione per esteso dei contenuti, che potrebbero risultare incompleti rispetto alle previsioni di legge.

La dichiarazione del possesso di tali requisiti può altresì essere resa dai soggetti indicati alla lettera E) attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A.1. **“Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016.”**

F) un foglio a parte, in carta semplice, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o, in caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari di concorrenti, dai legali rappresentanti, con le seguenti dichiarazioni:

- 1) di accettare integralmente tutte le condizioni specificate nel bando, nel presente disciplinare e nel capitolato d'appalto;
- 2) di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato d'appalto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- 3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- 4) l'indicazione delle parti del servizio che il concorrente intende eventualmente

subappaltare o concedere in cottimo con il limite del 30 % dell'importo complessivo del contratto;

5) l'indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese, nonché delle relative quote di partecipazione al Raggruppamento (in caso di Raggruppamenti Temporanei/ConSORZI ordinari di soggetti non ancora costituiti);

6) l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i partecipanti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da qualificare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, tale mandato dovrà poi risultare da scrittura privata autenticata (in caso di Raggruppamenti Temporanei/ConSORZI ordinari di soggetti non ancora costituiti);

7) l'indicazione del domicilio eletto e dell'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Le dichiarazioni di cui al punto F) possono altresì essere rese dal concorrente attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato A. "**Dichiarazione a corredo dell'offerta**".

G) PASSOE di cui all'art. 2 comma 3.2 della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.).

H) Patto d'integrità firmato per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola, ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE.

2) PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI/CONSORZI ORDINARI

Oltre a quanto sopra prescritto, la Capogruppo/il Consorzio ordinario dovrà presentare per ciascuna componente il Raggruppamento/Consorzio - consentito esclusivamente fra

soggetti in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 1) lettera D) numeri da 1 a 11, nonché quelle di cui alla precedente lettera E), compresa la Capogruppo stessa - tutta la documentazione di cui sopra (punto 1), che dovrà contenere quanto richiesto, ad eccezione di quanto sotto specificato:

1. il requisito di cui al precedente punto 1) lettera D) numero 12 potrà essere posseduto cumulativamente in capo al Raggruppamento/Consorzio ordinario fatto salvo che il soggetto capogruppo mandatario deve possedere i requisiti richiesti in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti;
2. il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere riferito a tutti i soggetti partecipanti e potrà essere sottoscritto, in caso di presentazione di una polizza fidejussoria, dal solo soggetto designato come Capogruppo/Società delegataria;
3. il versamento della contribuzione di cui al precedente punto 1) lettera C) dovrà essere eseguito dall'Impresa designata quale Capogruppo/Società delegataria.

La riduzione della cauzione provvisoria del 50% connessa alla certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000 e le ulteriori riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del D. lgs. 50/2016, diverse da quella prevista al secondo periodo della norma, saranno consentite solamente se saranno prodotte la certificazione di qualità e la documentazione prevista dalla norma per ogni singolo concorrente facente parte del Raggruppamento/Consorzio stesso.

La riduzione della cauzione provvisoria del 50%, prevista dal secondo periodo dell'art. 93 comma 7 del D. lgs. 50/2016, in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), D. Lgs 50/2016, sarà consentita esclusivamente se ogni singolo concorrente facente parte del Raggruppamento/Consorzio stesso avrà reso la relativa autocertificazione ai sensi

dell'art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.

Il soggetto Capogruppo dovrà inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza (o una copia autenticata) conferitogli dai partecipanti all'Associazione.

Dovranno essere inoltre indicate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti, nonché le relative quote di partecipazione al Raggruppamento.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D. Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti, con le modalità stabilite dall'art. 48 - comma 8 – del medesimo decreto. Al riguardo dovranno essere indicate le parti del servizio da svolgere e le quote di partecipazione al Raggruppamento/Consorzio.

Il soggetto partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio non può far parte di altri Raggruppamenti/Consorzi, pena l'esclusione dalla gara del soggetto stesso e dei Raggruppamenti/Consorzi cui esso partecipi.

Per quanto non previsto dal presente atto relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese e ai consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016.

3) PER I CONSORZI STABILI/CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016

Il Consorzio Stabile e quello di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, oltre a presentare la documentazione di cui al precedente punto 1), dovranno indicare per quali consorziati concorrono. Per i requisiti di qualificazione del Consorzio Stabile si applica l'art. 47, comma 2, del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017. Per i requisiti di qualificazione del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), i medesimi devono essere comprovati dallo stesso.

Relativamente ai soggetti che eseguiranno il servizio, il Consorzio dovrà produrre, per ogni soggetto, la dichiarazione di cui al precedente punto 1) lettera D) – numeri da 1 a 11, nonché quelle di cui alla precedente lettera E).

Tali dichiarazioni potranno essere rese altresì mediante la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, Allegato A.2 “Dichiarazione che deve essere resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre”.

4) COASSICURAZIONE

E' ammessa la presentazione di offerte da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1) lettera D) numero 2 nella forma della coassicurazione di cui all'art. 1911 del codice civile.

Le Imprese in coassicurazione dovranno presentare tutta la documentazione di cui sopra punto 1), con le seguenti precisazioni:

- il requisito di cui al precedente punto 1) lettera D) numero 12 deve essere posseduto singolarmente (e quindi dichiarato) da ogni Impresa coassicuratrice;
- il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere riferito a tutte le Imprese coassicuratrici e potrà essere sottoscritto, in caso di presentazione di una polizza fidejussoria, dal solo soggetto designato come Società delegataria;
- il versamento della contribuzione di cui al precedente punto 1) lettera C) dovrà essere eseguito dall'Impresa designata quale Società delegataria.

L'Impresa delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, con il minimo del 40 % del rischio oggetto di gara, mentre le singole Imprese coassicuratrici deleganti dovranno ritenere, per ciascuna, una quota del rischio pari almeno al 10 %.

Nella documentazione amministrativa dovrà quindi essere inclusa, a pena di esclusione dalla gara, la delega conferita dalle altre Imprese coassicuratrici al coassicuratore

delegatario dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio, nelle percentuali minime sopra indicate, fermo restando l'obbligo per le Imprese in coassicurazione di garantire la sottoscrizione del 100 % dei rischi;
- l'impegno delle Imprese deleganti a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno delle Imprese deleganti a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e le offerte economiche formulate dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia;
- l'impegno a non modificare la composizione della coassicurazione.

Il soggetto partecipante a titolo individuale o in qualità di coassicuratore non può far parte di altre coassicurazioni, pena l'esclusione dalla gara del soggetto stesso e delle coassicurazioni cui esso partecipi.

Tali dichiarazioni potranno essere rese altresì mediante la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, Allegato A.5 "Impresa coassicuratrice".

5) PER I CONCORRENTI STRANIERI

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (art. 33 - II co. del D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

AVVALIMENTO

I soggetti indicati ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento, ammissibile per il solo requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 1) lettera D) numero 12, dovranno produrre la dichiarazione di avvalersi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria possono utilizzare i rispettivi modelli predisposti

dalla Stazione Appaltante, Allegati A.3 “Dichiarazione del concorrente” ed A.4 “Dichiarazione dell'impresa ausiliaria”.

Oltre alla documentazione sopra richiesta il concorrente dovrà produrre il contratto di avvalimento di cui all'art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 che deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

BUSTA B: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta “B” - “Offerta economica” e dovrà contenere l'offerta economica.

Essa dovrà essere redatta, secondo il facsimile allegato in lingua italiana, bollata e sottoscritta dal legale rappresentante o dai legali rappresentanti in caso di Raggruppamenti Temporanei/ConSORZI ordinari. In caso di Coassicurazione l'offerta potrà essere sottoscritta soltanto dal legale rappresentante dell'Impresa delegataria.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'offerta economica deve contenere a pena di esclusione l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, inclusi nel prezzo offerto, e gli elementi utili per determinare il costo della manodopera (CCNL applicato, unità di personale, livello e qualifica, ore di lavoro, costo orario e complessivo) ai sensi dell'art 95 comma 10 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

Si precisa che gli oneri aziendali in materia di sicurezza che si chiede di indicare riguardano la singola impresa concorrente ed esulano dagli oneri della sicurezza da rischi interferenziali non previsti da questa Amministrazione. Ai sensi dell'art. 23

comma 16 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. la stazione appaltante ha stimato in Euro 19.977,72 l'incidenza della manodopera sul valore di Euro 170.000,00 a base d'asta dell'appalto.

All'offerta economica dovrà essere altresì allegato il libro matricola con la compilazione nella relativa tabella:

- del premio unitario annuo lordo da indicare per ogni veicolo nella corrispondente ultima colonna a destra;
- del premo totale annuo lordo offerto da indicare nell'ultima riga e che dovrà corrispondere all'importo risultante dal ribasso percentuale indicato nel modello dell'offerta economica;
- dalle singole garanzie (incendio, furto, kasko) laddove richiesto nei campi a sfondo trasparente contrassegnati con la lettera "x" per i veicoli nn. 55, 60 - dal n. 70 al n. 73 - dal n. 79 al n. 108 - dal n. 148 al n. 155, nn.164 e 168.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni come sopra evidenziato, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'allegato libro matricola, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali le seguenti ipotesi:

- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e delle altre dichiarazioni di cui al precedente punto 1 lettere D), E) ed F);

- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni richieste in caso di raggruppamento temporaneo di imprese;
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine speciale;
- sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza;
- mancanza, incompletezza, irregolarità della cauzione provvisoria;
- mancanza, incompletezza, irregolarità della dichiarazione d'impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora si risultasse aggiudicatari salvo i casi di esenzione dall'obbligo previsti dall'art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017;
- mancato versamento della contribuzione all'ANAC;
- mancata allegazione del documento d'identità del sottoscrittore (qualora non rinvenibile nel novero della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura).

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze degli elementi e delle dichiarazioni afferenti l'offerta economica e l'allegato libro matricola, ivi compresa la mancata indicazione degli oneri aziendali in materia di sicurezza e dei propri costi della manodopera (ex art 95 comma 10 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 come modificato dal D.Lgs. 56/2017), inclusi nel prezzo offerto, nonché la loro indicazione già all'interno della documentazione amministrativa.

Costituisce altresì irregolarità essenziale non sanabile la mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

Costituiscono inoltre irregolarità essenziali non sanabili il mancato rispetto del termine di consegna dell'offerta, le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ovvero la non integrità del plico contenente l'offerta tale da far presumere una sua manomissione o altre gravi irregolarità relative alla chiusura dei plichi, sì da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

FASI DELLA GARA

Nella prima seduta di gara, il seggio di gara provvede all'apertura, in seduta pubblica, dei plichi pervenuti e, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- 1) verificare la correttezza formale ed integrità dei plichi, ad aprirli, ad aprire la busta "A" – Documentazione amministrativa, a constatarne la rispondenza a quanto richiesto dal bando, dal disciplinare di gara e dagli altri atti richiamati;
- 2) richiedere le eventuali regolarizzazioni o integrazioni secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016, aggiornando la seduta dopo la scadenza per il pervenimento delle suddette regolarizzazioni o integrazioni.

Nel giorno fissato per la seconda seduta pubblica, che verrà tempestivamente comunicato ai concorrenti a mezzo posta elettronica, il seggio di gara procede:

- 1) all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate dalla documentazione prodotta;
- 2) all'apertura delle buste B contenenti le offerte economiche.

Qualora il numero di offerte pervenute o ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque l'Amministrazione calcolerà la soglia di anomalia procedendo al sorteggio in

seduta pubblica, una volta concluso l'esame della documentazione amministrativa di ammissione, di uno dei metodi previsti dall'art. 97 comma 2 lettere a), b), c), d), e) del D. lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte, verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con tre decimali, l'ultimo dei quali verrà arrotondato all'unità superiore solo nel caso in cui il quarto decimale sia uguale o superiore a cinque. In caso di discordanza tra valore numerico e letterale, prevale il ribasso indicato in lettere. Nel caso in cui venisse sorteggiato il metodo di calcolo previsto alla lettera e) dell'articolo sopraccitato si procederà immediatamente dopo ad un ulteriore sorteggio per individuare il coefficiente compreso tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Qualora il numero di offerte pervenute o ammesse dovesse risultare inferiore a cinque non si procederà al calcolo di alcuna soglia di anomalia e l'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà prodotto il maggior ribasso, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare la verifica di congruità di ogni offerta che, come previsto dall'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di due o più offerte uguali, si procederà al sorteggio ai sensi dell'art. 77 comma 2 del Regio Decreto n. 827/1924.

La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel caso sia pervenuta una sola offerta purché valida.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di disporre l'avvio anticipato, qualora necessario all'esecuzione del servizio, previa aggiudicazione definitiva efficace nelle more della stipula del contratto.

Con l'aggiudicatario sarà stipulato, in modalità elettronica, il relativo contratto di servizio.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

L'aggiudicatario dovrà produrre la garanzia definitiva nell'entità stabilita dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e quant'altro previsto dall'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione potrà procedere in base a quanto stabilito dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all'appalto, stanno e staranno a carico del soggetto aggiudicatario, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge.

L'accesso agli atti di gara può essere esercitato presso il Servizio Appalti e Contratti in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nonché lunedì e mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità relativamente alle auto dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria e alla pronuncia di decadenza dal provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

Il Responsabile del Procedimento è la dott. ssa Giovanna Tirrico.

Trieste, 23 agosto 2017

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta)

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Riccardo Vatta'. To the right of the signature is a circular official seal. The seal contains the text 'COMUNE DI TRIESTE' around the top edge and '1848' at the bottom. In the center of the seal is a coat of arms featuring a crown on top and a shield with various symbols below.